Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2520

16.11.2026

# REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2520 DELLA COMMISSIONE

**del 13 novembre 2026**

**che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra in determinate apparecchiature per lavanderie industriali munite di pompe di calore**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 ([1]), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) A decorrere dal 1º gennaio 2027, l'allegato IV, punto 8, lettere b) e d), del regolamento (UE) 2024/573 vieta l'immissione sul mercato di pompe di calore autonome fisse della capacità nominale ivi specificata che contengono gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività.

(2) Il 25 giugno 2026 l'autorità competente svedese ha presentato alla Commissione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/573, una richiesta di deroga al fine di consentire l'immissione sul mercato di determinate asciugabiancheria a tamburo industriali munite di pompe di calore fisse che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato IV, punto 8, lettere b) e d), di tale regolamento. La richiesta era appoggiata anche dalla Repubblica ceca.

(3) L'8 luglio 2026 l'autorità competente tedesca ha presentato alla Commissione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/573, una richiesta a sostegno della richiesta di deroga presentata dall'autorità svedese, chiedendo in più di autorizzare una deroga al fine di consentire l'immissione sul mercato di determinate lavasciuga biancheria industriali munite di moduli a pompa di calore che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato IV, punto 8, lettere b) e d), di tale regolamento.

(4) Le asciugabiancheria a tamburo industriali oggetto della richiesta di deroga presentata dalla Svezia sono progettate per durare molto a lungo e per funzionare a ciclo continuo durante tutta la giornata e sono utilizzate in operazioni di lavanderia sensibili al fattore tempo, comprese quelle di ospedali, alberghi, istituti di cura e lavanderie a gettone, in cui l'efficienza operativa e l'affidabilità sono essenziali. La richiesta di deroga presentata dalla Germania riguarda le lavasciuga biancheria industriali dotate di moduli a pompa di calore progettate per applicazioni commerciali e aventi una capacità compresa tra 15 e 40 kg.

(5) Secondo le richieste di deroga presentate dalla Svezia e dalla Germania ("le richieste di deroga"), al momento della presentazione non esistevano alternative adeguate conformi al regolamento (UE) 2024/573 per le categorie di apparecchiature oggetto delle richieste. Sebbene la ricerca e lo sviluppo siano in corso, è necessario più tempo per sviluppare, sottoporre a prova e utilizzare alternative tecnicamente fattibili e sicure, garantendo nel contempo la costante conformità alle norme di sicurezza applicabili.

([1]) GU L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.

(6) La richiesta di deroga presentata dalla Svezia indica inoltre che, nel caso delle asciugabiancheria a tamburo industriali munite di pompe di calore con una capacità nominale massima fino a 10 kW inclusi, sono disponibili alternative per alcune applicazioni leggere. Tuttavia, al momento della presentazione delle richieste di deroga, non erano disponibili alternative adeguate per le asciugabiancheria a tamburo industriali progettate per durare molto a lungo e che richiedono un funzionamento a ciclo continuo durante tutta la giornata e cicli di asciugatura non superiori a un'ora. Nel caso delle asciugabiancheria a tamburo industriali munite di pompe di calore con una capacità nominale massima superiore a 10 kW e delle lavasciuga biancheria industriali dotate di moduli a pompa di calore con una capacità nominale massima superiore a 10 kW, gli elementi di prova disponibili dimostrano che alternative adeguate non sono ancora tecnicamente mature o che non possono ancora essere diffuse in condizioni di sicurezza conformemente alle norme applicabili in materia.

(7) La Commissione ha valutato le richieste di deroga e ritiene soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573.

(8) Viste le circostanze eccezionali, è opportuno concedere una deroga temporanea fino al 31 dicembre 2028 per i) le asciugabiancheria a tamburo industriali munite di pompe di calore con una capacità nominale massima fino a 10 kW inclusi; e fino al 31 dicembre 2030 per ii) le asciugabiancheria a tamburo industriali munite di pompe di calore con una capacità nominale massima superiore a 10 kW e le lavasciuga biancheria industriali dotate di moduli a pompa di calore.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui gas fluorurati a effetto serra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. In deroga all'allegato IV, punto 8, lettera b), del regolamento (UE) 2024/573, è autorizzata l'immissione sul mercato delle seguenti apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale (global warming potential, GWP) pari o superiore a 150, a condizione che siano etichettate a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, di tale regolamento:

a) asciugabiancheria a tamburo industriali (a pompa di calore) munite di pompe di calore autonome fisse con capacità nominale massima fino a 10 kW inclusi, se l'apparecchiatura è progettata per un funzionamento continuo durante l'intera giornata e ha un tempo di asciugatura non superiore a un'ora, fino al 31 dicembre 2028;

b) asciugabiancheria a tamburo industriali (a pompa di calore) munite di pompe di calore autonome fisse con capacità nominale massima superiore a 10 kW ma non superiore a 12 kW, fino al 31 dicembre 2030.

2. In deroga all'allegato IV, punto 8, lettera b), del regolamento (UE) 2024/573, è autorizzata fino al 31 dicembre 2030 l'immissione sul mercato di lavasciuga biancheria industriali munite di pompe di calore autonome fisse di capacità nominale massima superiore a 10 kW ma non superiore a 12 kW, di capacità compresa tra 15 e 40 kg, che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150, a condizione che siano etichettate a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

3. In deroga all'allegato IV, punto 8, lettera d), del regolamento (UE) 2024/573, è autorizzata fino al 31 dicembre 2030 l'immissione sul mercato delle seguenti apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150:

a) asciugabiancheria a tamburo industriali munite di pompe di calore autonome fisse con capacità nominale massima superiore a 12 kW ma non superiore a 50 kW;

b) lavasciuga biancheria industriali munite di pompe di calore autonome fisse con capacità nominale massima superiore a 12 kW ma non superiore a 50 kW e di capacità compresa tra 15 e 40 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2026

*Per la Commissione*
*La presidente*
Ursula VON DER LEYEN